

**DAL DOSSIER DEL C.N.F. SUL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE AS
2968-2969**



“Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di

Stabilità 2012”

E DEL "MAXIEMENDAMENTO" PRESENTATO IN

SENATO IN DATA 9/11/2011 E DA QUEST'ULTIMO

APPROVATO IL 10 – 11 - 2011

**1) CORTE DI CASSAZIONE - CORTE DI APPELLO - ONERE DI PRESENTARE
ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

pag 1

**2) MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L'ACCELERAZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE IN GRADO DI APPELLO**

pag 2

3) CONTRIBUTO UNIFICATO - MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

pag 4

**4) SOCIETÀ PROFESSIONALI E TARIFFE FORENSI - RIFORMA DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**

pag 4

*** * ***

**1) CORTE DI CASSAZIONE - CORTE DI APPELLO - ONERE DI PRESENTARE
ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Art. 4-ter et vicies (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

La disposizione trova applicazione:

a) all'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della l. n. 69/2009);

b) ai «procedimenti civili» «pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore» del testo normativo in commento. L'utilizzo della locuzione «procedimenti civili» potrebbe essere inteso come riferito anche alle ipotesi di competenza funzionale in primo grado della Corte d'appello atteso che, a differenza di quanto stabilito in relazione alla Corte di cassazione manca qualsiasi riferimento al contenuto impugnatorio del giudizio; tuttavia la dizione onnicomprensiva del 2° comma che riferisce *tout court* di «impugnazioni» rendere preferibile propendere per l'interpretazione inversa.

Per le controversie così individuate viene prevista la necessità di presentare «istanza di trattazione del procedimento» entro sei mesi dalla ricezione dell'apposito avviso di cancelleria che informa le parti dell'onere e delle relative conseguenze. Nel caso in cui nessuna delle parti presenti tale dichiarazione di persistenza «dell'interesse alla loro trattazione», l'impugnazione si intende rinunciata con conseguente estinzione del giudizio.

Ai sensi del 2° comma, l'istanza di trattazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte. La formulazione letterale appare finanche più angusta di quanto previsto in generale per l'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio dall'art. 306, 2° comma che consente che la dichiarazione di rinuncia possa provenire altresì dal procuratore speciale. Non vi è ragione plausibile per un tale rigore atteso che, a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione che è atto di disposizione del diritto (comportando l'estinzione del giudizio e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato) in questo caso la dichiarazione non ha altro effetto che quello di consentire al giudizio di proseguire lungo il suo normale corso, senza alcuna spendita di poteri dispositivi.

Il 3° comma dispone che l'estinzione venga pronunciata con decreto a differenza di quanto avviene tanto nel processo di cognizione (art. 308 c.p.c.) che in quello di esecuzione (art. 630 c.p.c.) ove è prevista la forma dell'ordinanza reclamabile. L'aver optato per il decreto pone, pertanto, il problema del controllo del provvedimento.

*** * ***

2) MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L'ACCELERAZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE IN GRADO DI APPELLO

Art. 4-quater et vicies (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il giudizio su questa disposizione.

Non può che esprimersi un netto e deciso dissenso in relazione al 1° comma, lett. a e lett. e – ove si prevede, rispettivamente per il giudizio di cognizione ordinaria e per quello del lavoro, la condanna ad una multa, tutt'alto che simbolica (fino a diecimila euro), nel caso di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La disposizione è ispirata da un insopportabile spirito punitivo privo di ragioni di plausibile sostegno. Gravissima è, inoltre, la circostanza secondo la quale la successiva previsione della lettera c, n. 2, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello provvede sull'istanza di sospensione e, dunque, alla condanna (art. 351 c.p.c.) è dichiarata non impugnabile.

Positivo è, al contrario, il giudizio sull'alleggerimento del *modus operandi* del giudice di appello conseguibile attraverso la delega per l'assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del Collegio ad uno dei singoli componenti dello stesso (1° comma, lett. b).

Ugualmente apprezzabile è la previsione delle lettere c n. 2 e d che, modificando gli articoli 350 e 351 c.p.c., consentono l'utilizzo del modello decisorio tipico della trattazione orale di fronte al tribunale in composizione monocratica (art. 281-*sexies*) anche nei giudizi in Corte d'appello.

Il secondo comma dell'articolo in commento novella il neointrodotta articolo 445-*bis* rendendo inappellabili le sentenze rese a conclusione del giudizio sorto in esito alle contestazioni delle parti rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.

È opportuno ricordare che l'art. 445-*bis* (art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto nell'ambito delle cause previdenziali l'obbligo dell'espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Come è ovvio, per un istituto con finalità (anche soltanto latamente) conciliative, il successivo giudizio di merito è solamente eventuale, derivando dal mancato accordo delle parti in ordine alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato dal tribunale.

Vale la pena sottolineare come la previsione dell'inappellabilità, rispetto alla quale non si esprime una contrarietà di principio, equivalga all'impugnazione per cassazione della sentenza in parola ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost. La misura, dunque, appare stravagante rispetto ai dichiarati e conclamati elevati carichi di lavoro della Corte di cassazione che per tale via si aggravano ulteriormente; inoltre, attesa la natura eminentemente tecnica dell'oggetto del giudizio all'ulteriore aggravio di ruolo non pare poter corrispondere un ritorno in termini di nomofilachia.

*** * ***

3) CONTRIBUTO UNIFICATO - MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA –

Art. 4-quinquies et vicies (Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
- b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ennesimo incremento delle spese di giustizia in pochi mesi.

Gli aumenti non sono simbolici: pari alla metà per i giudizi di appello e al doppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Viene finanche previsto «il pagamento di un autonomo contributo unificato» dovuto da ciascuna delle parti che si costituisca successivamente alla prima nel caso di modifica della domanda, di proposizione di domanda riconvenzionale o di formulazione della chiamata in causa; lo stesso è a dirsi per quanto riguarda gli interventori autonomi (1° comma lett. C).

Non possono, sicuramente, essere tollerati sistemi che considerano la garanzia costituzionale del diritto di azione un sistema per far cassa. L'ormai continuo reiterarsi di misure che incidono sulle spese di giustizia mette sempre più a rischio l'effettività del precetto costituzionale del diritto d'azione.

*** * ***

4) SOCIETÀ PROFESSIONALI E TARIFFE FORENSI - RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 4-septies *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:

“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.

2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento,

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata”.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: ”prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” sono soppresse.

LA RELAZIONE TECNICA CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.

1.1. Osservazioni in materia di delegificazione e di tariffe.

Appare opportuno redigere un testo coordinato dell'art. 3, comma 5 della manovra d'agosto, così come modificato dalle presenti norme del decreto sviluppo, per meglio apprezzare le variazioni.

Il testo dell'art 3, comma 5, del D.L. 13-08-2011 n. 138, conv. L. 14-09-2011, n. 148 risulterebbe il seguente:

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. **Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:**

[...]

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

[...]

5 bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.

Le norme del decreto sviluppo intervengono sull'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, modificandolo sensibilmente.

I principi generali lì contenuti rimangono testualmente quelli, tranne che per le variazioni in materia tariffaria di cui si dirà a breve, ma ora sono "trasformati" disinvoltamente in norme generali regolatrici della materia, cui conseguono regolamenti autorizzati, nel quadro di un processo di delegificazione². È appena il caso di osservare che le professioni si sono sempre rifiutate di prestare consenso all'ipotesi di una legge delega in materia di riforma degli ordinamenti professionali, per evitare che il Governo avesse le mani troppo libere, e che a maggior ragione diviene enormemente rischioso, sul piano politico, addivenire ad una delegificazione che finirebbe per conferire alle burocrazie ministeriali il potere di disporre delle regole della professione.

A ciò si aggiunga che l'operazione sarebbe probabilmente a rischio sotto il profilo della legittimità costituzionale: certe previsioni degli ordinamenti professionali, come quelle sull'accesso agli albi o quelle sulle incompatibilità potrebbero considerarsi soggette a riserva assoluta di legge (e quindi sottratte alla possibilità di delegificazione); inoltre i principi della manovra di agosto coprono solo alcune specifiche materie, e non tutte quelle disciplinate dagli ordinamenti professionali, per cui il comma 5-bis, che sembra alludere ad una abrogazione totale degli attuali ordinamenti, sarebbe probabilmente incostituzionale. In buona sostanza ed in estrema sintesi, riservandosi fin d'ora gli opportuni necessari approfondimenti, pare che il ricorso all'istituto della delegificazione sia qui avvenuto in forme non del tutto coerenti con il sistema costituzionale delle fonti.

Oltre alla descritta delegificazione, nel decreto sviluppo si interviene anche sulle tariffe, che non sono più criterio di riferimento per la determinazione dei compensi. Si ritiene che l'intervento miri a valorizzare il principio consensuale, anche se le tariffe restano richiamate dalle successive disposizioni della medesima lett. d), nonché dalla bozza di modifica alla disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale, nei casi di liquidazione giudiziale, quando il committente è un ente pubblico ovvero quando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

1 In grassetto barrato: disposizioni soppresse; in grassetto: disposizioni di nuova introduzione.

2 L'istituto della delegificazione consente di fare in modo che una determinata materia, già disciplinata con legge risulti, a seguito dell'intervento, disciplinata con fonte regolamentare. È chiaro che tutti i successivi interventi potranno essere svolti con regolamento, senza bisogno di ricorrere alla legge. Si riporta per completezza il testo dell'art. 17, comma 2, legge 400/1988:

“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.

1.2. Osservazioni in materia di società tra professionisti.

Si propone di consentire la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in forma di società di capitali e società cooperative.

Tali società potranno essere partecipate da professionisti anche appartenenti ad ordini e realtà professionali tra loro disomogenee (società che potremmo definire “multidisciplinare”), nonché da «cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante».

L'ingresso come soci nelle summenzionate società di professionisti, sembrerebbe dunque consentito anche a soggetti non iscritti ad ordini, albi e collegi, ma in possesso di un titolo di studio abilitante (disposizione di non semplice esegesi).

Inoltre, è esplicitamente consentito l'ingresso anche di soci non professionisti, purché 1) che si tratti di soggetti che non svolgono prestazioni tecniche; ovvero 2) che abbiano finalità d'investimento. Rispetto alle bozze circolate in precedenza è stato rimosso il divieto per tali soci «di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società». Il testo depositato al Senato non conserva, inoltre, l'ulteriore proposizione disgiuntiva relativa alla partecipazione di minoranza dei soci non professionisti; ne consegue che i soci di capitali possono anche essere soci di maggioranza ed esercitare il controllo societario.

Al contrario, il legislatore dovrebbe relegare ad un ruolo marginale i soci non professionisti, escluderli dagli organi di controllo, oltre che da quelli di amministrazione della società e privarli del diritto di voto quando le deliberazioni hanno ad oggetto l'approvazione del bilancio e modificazioni statutarie.

Si segnala inoltre la discrasia tra quanto disposto dalle lettere a e b del comma 4 in commento. La l. b stabilisce, difatti, l'esclusione del socio che sia stato cancellato dall'albo. La previsione, alla precedente l. a di soci iscritti sulla base del solo “titolo di studio abilitante” ovvero non professionisti priva di senso la grave sanzione dell'esclusione.

Si prevede che la società di professionisti venga iscritta ad un ordine e soggetta alle regole disciplinari, ma se si tratta di una società multiprofessionale non viene chiarito a quale ordine la stessa dovrà iscriversi.

Appaiono adeguate le disposizioni che prescrivono l'oggetto sociale esclusivo ed il divieto di partecipare a più società di professionisti.

Per il resto si replica molto il tipo sociale già presente nell'ordinamento (la società tra avvocati), in specie per quanto inerisce l'affidamento dell'incarico professionale e l'esecuzione dello stesso.

L'atto costitutivo della società di professionisti dovrà, infatti, prevedere criteri e modalità che garantiscano che soltanto i soci in possesso dei requisiti per svolgere la prestazione professionale richiesta eseguano l'incarico professionale e che la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, soltanto in mancanza della stessa, alla scelta provveda la società previa comunicazione scritta al cliente del designato.

(a cura del comitato per la legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti -11/11)